

DL "AIUTI-BIS"

Norme in materia di istruzione

1. Premessa

Il 4 agosto 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (il cd. "**Decreto Aiuti bis**, di seguito Decreto).

Con una dotazione di 17 miliardi di euro, il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022 (**decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115**), contiene, tra le altre, misure in materia di:

- tutela dei clienti nel settore del gas e dell'energia elettrica;
- riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022;
- accise e imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti;
- welfare aziendale;
- sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità;
- riduzione del cuneo fiscale;
- rivalutazione anticipata delle pensioni nell'ultimo trimestre 2022;

2. Istruzione

L'articolo 38 del Decreto è rubricato *Norme in materia di istruzione*, e prevede il **rafforzamento del meccanismo di valutazione permanente dei docenti**, obiettivo del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR), con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa.

L'articolo 44, comma 1, lettera i), del *DL PNRR 2* (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79) reca disposizioni in materia di formazione in servizio con l'obiettivo di attuare la **Riforma "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo" contenuta nel PNRR (M4C1, Riforma 2.2)**.

Nel merito, l'articolo 44 novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introducendo l'articolo 16-ter, che prevede, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, un sistema di **formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo**, articolato in percorsi di durata almeno triennale.

Alla **Scuola di alta formazione dell'istruzione**, istituita dal medesimo DL PNRR 2, è demandata la definizione dei contenuti e della struttura dei percorsi di formazione, anche avvalendosi del supporto di INVALSI e di INDIRE (comma 2).

Ai sensi del comma 3, la Scuola di alta formazione è deputata a definire gli **specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio**, strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con

incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su **base volontaria**, atteso che il carattere obbligatorio riguarda i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi di formazione, è previsto un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. A seguito delle modifiche intervenute in prima lettura nel corso dell'esame in Senato, è stato previsto che tale incentivo economico fosse quantificato nell'ambito di un *range* compreso fra il 10% e il 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.

Nello specifico dei percorsi di formazione, sono previste sia **verifiche intermedie** sia una **verifica finale**, effettuate dal **comitato per la valutazione dei docenti** (in sede di valutazione finale, il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico).

La norma prevede anche l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di **monitoraggio e valutazione** degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della Scuola di Alta formazione.

Il comma 5, modificato in prima lettura, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un **Fondo per l'incentivo alla formazione** con una dotazione pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni nell'anno 2027, 160 milioni nell'anno 2028, 236 milioni nell'anno 2029, 311 milioni nell'anno 2030 e 387 milioni a decorrere dall'anno 2031. A beneficiare di detta incentivazione sono i docenti di ruolo che conseguono una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale.

Il comma 7 elenca i soggetti che **non necessitano di accreditamento** per l'erogazione della formazione continua dei docenti mentre l'articolo 8 rimanda ad un decreto del Ministero dell'Istruzione i **requisiti di accreditamento degli ulteriori soggetti**.

L'articolo 38 del Decreto prevede una modifica all'articolo 16-ter del D.Lgs. 59/2017, introdotto dal DL PNRR 2, che prevede disposizioni in materia di **formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti**.

In primo luogo, viene soppresso il periodo che prevede un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio per gli insegnanti di ruolo finalizzato ad incrementare l'accesso ai percorsi formativi, sostituito dalla previsione per cui tale elemento retributivo *una tantum* sia assegnato agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale **al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva**. L'elemento accessorio non è inferiore al 10% e non è superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento.

Inoltre, con la previsione di un nuovo comma 4-bis, l'articolo 38 prevede che i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili, possano accedere alla qualifica di **docente esperto** e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro, che si somma al trattamento stipendiale in godimento.

Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con decreto del Ministero dell'Istruzione e comunque non superiore a **8 mila unità** per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica.

I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono **rimessi alla contrattazione collettiva** e le **modalità di valutazione** sono precisate nel regolamento che sarà adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nel caso in cui il regolamento non venga emanato per l'anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione saranno definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti **criteri di valutazione e selezione**:

1. media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
2. in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.

Infine, l'articolo 38 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2036/2037, le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto siano soggette al **regime autorizzatorio per le nuove assunzioni di professionalità in tutte le PP.AA.** (ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 449/1997), nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e delle risorse riservate alla copertura dell'assegno *ad personam* (cfr. *FOCUS nel box azzurro, Fondo per l'incentivo alla formazione*) da attribuire ad un contingente di docente esperto nella **misura massima di 32 mila unità**.